



## Giunta Regionale della Campania

### Decreto

Dipartimento:

**GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
50	29/05/2023	50	17	5

**Oggetto:**

D.Lgs 152/2006, Art. 208 - DGR n.8/2019 - Ditta Irpinia Recuperi SRL - Istanza di variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi sito in Via Tufarole - Atriplada (AV) - D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivi.

### **Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

*Estremi elettronici del documento:*

Documento Primario : 71B02AAFD57471EBC57DF76360D841CDD825A71A

Allegato nr. 1 : 43962D495134EFA683678C4D01D01A592E08D533

Allegato nr. 2 : E93650066C8C8EA01F998B39E56E8510E6DFC002

Allegato nr. 3 : 33724A081C7FE8DFC4E58926B0712BCB44DB41D8

Allegato nr. 4 : 8517D0BBF7E75D05FC4B2F1827AB6FF321D3364A

Frontespizio Allegato : BB51CBCDD09443C4C834F75A22D552DAC1DF3F71



## *Giunta Regionale della Campania*

### **DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /  
DIRIGENTE STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>50</b>	<b>29/05/2023</b>	<b>17</b>	<b>5</b>

Oggetto:

***D.Lgs 152/2006, Art. 208 - DGR n.8/2019 - Ditta Irpinia Recuperi SRL - Istanza di variante non sostanziale dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi sito in Via Tufarole - Atriplada (AV) - D.D. n. 41 del 29/09/2014 e successivi.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO:**

- a. che l'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. disciplina le procedure per l'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- b. che le procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 e segg., sono regolamentate dalla D.G.R. n. 386/2016, rettificata ed integrata con D.G.R. n. 8 del 15/01/2019;
- c. che la società Irpinia Recuperi s.r.l. con impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi ubicato in Atripalda (AV) Via Tufarole, 72, in Catasto foglio 7 p.lle 1708,1709,1710 è stata autorizzata con D.D. 41 del 29/09/2014, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., alla realizzazione del progetto;
- d. che con D.D. n. 16 del 24/02/2016 è stata approvata una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla rideterminazione - in diminuzione - delle quantità autorizzate con D.D. n. 41/2014;
- e. che con nota di questa U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino del 02/03/2018 prot. 141802 ne è stato autorizzato l'esercizio fino al 20/12/2022;
- f. che con D.D. n. 53 del 03/05/2019 è stata approvata una modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., finalizzata alla rimodulazione del lay-out delle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e dei relativi quantitativi parziali stoccabili lasciando i quantitativi complessivi invariati, introduzione del codice CER 15 02 03, manutenzione straordinaria della linea di macinazione dei rottami ferrosi con l'inserimento di un secondo mulino di macinazione collocato in serie al precedente per ottenere un prodotto finito con caratteristiche qualitative migliori, sia in termini di pezzatura che in termini di minor presenza di impurità, il tutto con lieve decremento rispetto a quanto autorizzato con D.D. n. 16/2016 (t/g 70,105), dismissione della cesoia a ghigliottina, sostituzione della pressa a balle con pressa oleodinamica;
- g. che con D.D. n. 104 del 08/09/2020 è stata approvata una variante non sostanziale relativa all'adeguamento dell'impianto di che trattasi alle Linee Guida regionali contenenti le prescrizioni di prevenzione antincendio approvate con D.G.R. n. 223 del 20/05/2019, con conseguente rimodulazione del lay-out delle aree di stoccaggio e trattamento rifiuti non pericolosi e dei relativi quantitativi parziali stoccabili lasciando i quantitativi complessivi invariati;
- h. che con quattro note pec del 28/10/2022, acquisite agli atti rispettivamente al prot. n. 531754, prot. n. 532841, prot. n. 532844, prot. n. 532852, la Ditta de qua ha inoltrato richiesta di variante non sostanziale per l'impianto in oggetto indicato;
- i. che, in merito alla soprarichiamata istanza di variante non sostanziale, con nota prot n. 539516 del 03/11/2022 e nota prot. n. 627421 del 19/12/2022 questo ufficio ha chiesto integrazioni e chiarimenti alla Ditta Irpinia Recuperi SRL;
- j. che con nota acquisita al prot. n. 254096 il 17/05/2023 e nota pec del 17/05/2023, acquisita gli atti in pari data al prot. n. 254886, successivamente integrate con due note pec del 26/05/2023, acquisite agli atti in pari data rispettivamente al prot. n. 272940 e prot. n. 272947, la Ditta Irpinia Recuperi SRL ha fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste con la soprarichiamata nota prot. n. 539516 del 03/11/2022;

**RILEVATO** che la documentazione trasmessa dalla Ditta è costituita da:

- istanza in bollo;
- copia ricevuta dell'avvenuto pagamento di euro 300,00 per spese istruttorie;
- dichiarazione sostitutiva su modello Allegato 1.b. dich e Allegato 1.b iscr;
- relazione tecnica asseverata, a cura di tecnico abilitato, relativa alla modifica non sostanziale;
- relazione tecnica asseverata specifica, a cura di tecnico abilitato, relativa all'altezza dei cumuli di rifiuti in stoccaggio fino a 5 m;
- elaborati grafici relativi al lay-out dell'impianto (stato di fatto e di progetto);

**PRECISATO** che:

- le relazioni, le dichiarazioni asseverate e gli elaborati grafici sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la variante in esame consiste, nello specifico:
  - A. nella modifica della linea "Animal" per l'inserimento di una sezione di separazione metalli non ferrosi che consentirà di valorizzare maggiormente il rifiuto in ingresso garantendo migliori performance alla linea di lavorazione: ciò al fine di migliorare le caratteristiche del materiale in uscita, senza modificare la capacità di trattamento;
  - B. nell' inversione dell'area attualmente occupata dall'impianto di depurazione delle acque meteoriche con quella attualmente occupata dal box R6 adibita allo stoccaggio del codice CER 16 01 20 (vetro), finalizzata ad un'ottimizzazione degli spazi, ed integrazione di un ulteriore stadio di trattamento delle acque meteoriche tramite l'aggiunta di un altro disoleatore, al fine di ottenere migliori performance depurative;
  - C. nell'integrazione della modalità di stoccaggio in cumuli dei rifiuti con altezza fino a 5 m, ad esclusione del materiale costituito essenzialmente da rifiuti ferrosi di grosse dimensioni da cesoiare, per il quale l'altezza predefinita rimane al limite massimo di 3,00 m;
  - D. nell'eliminazione dal ciclo produttivo del rifiuto avente codice CER 10 10 12 (altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11\*) autorizzato per le operazioni di R12-R13-D13-D15 e relativa sostituzione dello stesso con il rifiuto avente codice CER 16 05 05 (gas in contenitori a pressione, diversi di quelli di cui alla voce 16 05 04\*) da autorizzare per le operazioni di R12-R13-R4-D13-D15: nel merito si fa presente che l'operazione di recupero R4 è relativa esclusivamente agli involucri dei contenitori in ferro (contenenti gas) che sarà effettuato mediante la linea di lavorazione già presente ed autorizzata (cesoiatura), mentre ciascun altro elemento separato sarà depositato in apposito contenitore, nell'area di deposito temporaneo, nell'attesa di essere avviato presso impianti autorizzati;
  - E. nell'integrazione dell'attività R4 per il rifiuto avente codice CER 16 02 14 (apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09\* a 16 02 13\*) già autorizzato alle operazioni R12-R13-D13-D15: a tal proposito si puntualizza che l'operazione di recupero è relativa alla sola componente ferrosa, la quale sarà avviata alla sezione dell'impianto deputata alla produzione di End of Waste metalliche (tramite trattamento di cesoiatura), mentre ciascun altro elemento separato sarà depositato in apposito contenitore, nell'area di deposito temporaneo, nell'attesa di essere avviato presso impianti autorizzati;
  - F. nell'eliminazione delle attività di recupero R3 ed R5, già precedentemente autorizzate, per i rifiuti

costituiti da materiale legnoso, tessile, plastico e vetroso: per una disamina più approfondita di tali modifiche si rimanda alle pag. 23 e seguenti della relazione tecnica allegata al presente provvedimento (Allegato 1), nonché al nuovo quadro sinottico inerente i rifiuti non pericolosi e relative operazioni riportate nella stessa relazione;

G. nella definizione delle procedure seguite, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs 152/2006 e del Regolamento "End of Waste" UE 333/2011, per determinare quando alcuni rottami metallici come ferro acciaio ed alluminio cessano la qualifica di rifiuto nell'ambito dell'attività di recupero svolta dall'azienda;

**PRESO ATTO che:**

A. relativamente ai suddetti interventi la Ditta ha prodotto relazione tecnica asseverata a cura di tecnico abilitato, ing. \*\*\*OMISSIS, contenente, tra l'altro:

- la dichiarazione asseverata "...che le varianti proposte con la presente non determinano inserimenti di nuove attività di cui agli allegati B e C della parte IV del D.lgs 152/2006, comportando al contrario una loro riduzione per effetto dell'eliminazione dell'attività di R3 e R4...";

- la dichiarazione asseverata "...che le varianti proposte con la presente in merito alle soglie di cui alle attività 5.3 e 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.lgs 152/2006, non determinano variazioni in merito ai quantitativi di rifiuti metallici sottoposti ad attività di frantumazione né alcuna variazione in merito allo stoccaggio dei rifiuti pericolosi...";

- la dichiarazione asseverata "...che le varianti proposte con la presente non determinano nessun incremento significativo delle emissioni in atmosfera...";

- la dichiarazione asseverata "...che le varianti proposte con la presente non determinano variazioni quali/quantitative relativamente agli scarichi delle acque reflue di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii...";

- la dichiarazione asseverata "...che le varianti proposte con la presente non determinano variazioni significative relativamente alle emissioni fonometriche...";

- l'attestazione "...che l'impianto è idoneo a recepire la predetta variante...";

B. relativamente ai suddetti interventi la Ditta ha prodotto dichiarazione ed asseverazione a cura di tecnico abilitato, ing. \*\*\*OMISSIS\*\*\*, "...che gli interventi di modifica all'attività sopraindicata non costituiscono aggravio del preesistente livello di rischio incendio dell'attività, rispetto al CPI in corso di validità e delle condizioni di sicurezza dei lavoratori...";

C. relativamente all'aumento dell'altezza dei cumuli dei rifiuti è stata prodotta specifica relazione da parte di tecnico abilitato, Ing. \*\*\*OMISSIS\*\*\*, nell'ambito della quale è stato dichiarato ed asseverato "...che in tutte le aree di stoccaggio i cumuli possono raggiungere, in condizioni di sicurezza, altezze superiori ai 5,00 m, ad esclusione del materiale costituito essenzialmente da rifiuti ferrosi di grosse dimensioni da cesoiare, per il quale l'altezza consigliata è di 3,00 m...";

**RITENUTO**, conformemente alle istanze istruttorie ed agli atti soprarchiamati, di poter procedere all'approvazione della modifica non sostanziale innanzi dettagliata, finalizzata ad un migliore efficientamento dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi ubicato in Atripalda (AV) Via Tufarole, 72, attualmente gestito dalla Ditta Irpinia Recuperi S.R.L.;

**VISTI:**

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. 8 del 15/01/2019;
- il D.D. 41 del 29/09/2014 e successivi;
- il D.P.G.R. n. 38 del 24/03/2023;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento Dott. Malanga Gerardo e delle

risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento, prot. n. 275495 del 29/05/2023 (alla quale sono anche allegati le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento – dalle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

## D E C R E T A

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

1. **APPROVARE**, conformemente alle istanze istruttorie ed agli atti soprarichiamati, la modifica non sostanziale innanzi dettagliata, finalizzata ad un migliore efficientamento dell'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi e stoccaggio rifiuti pericolosi ubicato in Atripalda (AV) Via Tufarole, 72, attualmente gestito dalla Ditta Irpinia Recupero S.R.L.;
2. **AUTORIZZARE** i codici CER, le quantità ad essi connesse e le operazioni così come da quadro sinottico denominato "Tabella codici CER Rifiuti non Pericolosi e relative operazioni" e prospetto "Codici Rifiuti Pericolosi" che si allegano e sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### 3. PRECISARE:

a) che resta invariata la massima quantità di stoccaggio in ogni momento, in relazione alle aree dedicate (m<sup>3</sup> 1555,75 pari a 1630 Ton). Tali quantitativi sono suddivisi in:

- rifiuti non pericolosi 1585 Ton (1505,75 m<sup>3</sup>);

-rifiuti pericolosi: 45 T (50m<sup>3</sup>) per operazioni (R13 – D15), stessa quantità già autorizzata con D.D. n. 53 del 03/05/2019;

b) la massima capacità produttiva giornaliera è pari a 593,305 T/g per operazioni, corrispondente a 177.991, t/anno, per i rifiuti non pericolosi;

c) l'operazione di frantumazione non potrà superare i quantitativi riportati nelle tabelle seguenti:

**-Codici CER rifiuti frantumati:**

TIPOLOGI A	Codice CER	R4 Tonn.	R12 Tonn.	R13 Tonn.	T/a	Frantumato T/anno	Frantumato T/gg
<b>FERROSI E NON FERROSI</b>	150104	1300	5200	6500	6500	2730	9,1
	160106	1400	5600	7000	7000	2940	9,8
	160116	200	800	1000	1000	420	1,4
	160117	760	3040	3800	3800	1596	5,32
	170405	16000		16000	16000	6720	22,4
	191001	216,2	864,2	1081	1081	459,425	1,53
	191202	12000		12000	12000	5100	17
	200140	500	2000	2500	2500	1062,5	3,542
<b>TOTALE</b>						<b>21.027,925</b>	<b>70,093</b>

**- Tabella riepilogativa Generale:**

Metalli ferrosi e non ferrosi destinati alla frantumazione	<b>T/a</b>	<b>Mc/a</b>	<b>T/g</b>	<b>Mc/g</b>
	<b>21.027,925</b>	<b>17.452</b>	<b>70,093</b>	<b>58,3</b>

**4. PRESCRIVERE** alla Società Irpinia Recuperi S.R.L. di:

- α) comunicare a questa U.O.D. e a tutti gli Enti competenti, previa preventiva comunicazione e/o richiesta di autorizzazione necessaria dei lavori in progetto, la data di inizio e, successivamente, quella di ultimazione lavori, trasmettendo perizia asseverata a firma del Direttore dei lavori e/o di Tecnico abilitato, attestante la conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli previsti nel progetto approvato con il presente atto. La scrivente U.O.D., acquisita la perizia asseverata provvederà a comunicare al soggetto proponente e a tutti gli Enti competenti, la data dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto de quo così come modificato con il progetto approvato. Fino a detta data, ai fini della attività, si dovrà far riferimento ai decreti autorizzativi precedenti;

**5. PRECISARE** altresì che:

- a) **le operazioni e le quantità autorizzate con D.D. n. 53 del 03/05/2019 e successivi sono revocate;**
- b) la presente autorizzazione viene rilasciata sulla base del progetto comprensivo dei seguenti principali elaborati che sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che vengono pubblicati in uno ad esso:
- Allegato -1: Relazione tecnica asseverata generale;
  - Allegato-2: Relazione tecnica asseverata specifica, relativa all'innalzamento dello stoccaggio in cumuli dei rifiuti fino a 5 m;
  - Allegato -3: Planimetria relativa all'attuale lay-out dell'impianto (stato di fatto);
  - Allegato-4: Planimetria relativa al lay-out dell'impianto a seguito delle modifiche approvate con il presente provvedimento (stato di progetto);

**6. FARE OBBLIGO** alla Società Irpinia Recuperi S.R.L.:

- A) di effettuare autocontrolli fonometrici nei primi **30 giorni** di esercizio, con impianto modificato, e, successivamente, con **cadenza biennale**, i cui esiti dovranno essere inoltrati entro dieci giorni dalla data di rilevazione al Comune di Atripalda, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- B) di effettuare autocontrolli per le emissioni in atmosfera nei primi **30 giorni** di esercizio dell'impianto così come modificato e successivamente con cadenza semestrale, i cui esiti dovranno essere annotati in apposito registro debitamente vidimato ed inoltrati, entro dieci giorni dalla data di rilevazione, al Comune di Atripalda, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;
- C) di effettuare autocontrolli sui reflui nei primi **30 giorni** di esercizio dell'impianto così come modificato e successivamente con cadenza trimestrale, i cui esiti dovranno essere annotati in

apposito registro debitamente vidimato ed inoltrati, entro dieci giorni dalla data di rilevazione, all'EIC-Avellino, al Comune di Atripalda, all'ASL AV, all'ARPAC Dipartimento di Avellino, alla Provincia di Avellino, alla UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino;

**D)** di applicare le migliori tecniche disponibili e le prescrizioni di cui alle DDGR n. 4102/92, 243/2015 e ss.mm.ii. per l'abbattimento delle emissioni;

**7. CONFERMARE** ogni altra condizione, prescrizione e/o divieto impartiti con i precitati Decreti autorizzativi n. 41 del 29/09/2014, n. 16 del 24/02/2016, n. 53 del 03/05/2019, n. 104 del 08/09/2020 non in contrasto con il presente provvedimento, ivi compresa **la scadenza dell'autorizzazione che è fissata al 29/09/2024**, come da nota prot. n. 361053 del 12/07/2022 di conferma di validità di autorizzazione all'esercizio;

**8. DARE ATTO** che:

- a. il legale rappresentante della Società "Irpinia Recuperi SRL" è responsabile di quanto dichiarato nell'istanza;
- b. l'eventuale modifica (amministratore, sede legale dell'impianto, ecc) dovrà essere comunicata tempestivamente a questa U.O.D.;
- c. il presente atto autorizzativo sarà nullo qualora la richiesta di comunicazione antimafia dovesse avere esito positivo;
- d. l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- e. nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- f. il centro di stoccaggio rifiuti pericolosi e trattamento rifiuti non pericolosi - deve essere organizzato e gestito nel rispetto del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della D.G.R n. 8/2019 Allegato 1, punto 6 – Impiantistica e criteri di gestione;

**9. FAR PRESENTE** che avverso il presente Provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste, è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;

**10. NOTIFICARE**, il presente atto alla Società "Irpinia Recuperi S.R.L." con sede legale in Atripalda (AV), alla via Tufarole, n. 72;

**11. TRASMETTERNE** copia del presente provvedimento al Comune di Atripalda (AV), alla Provincia di Avellino, all'A.R.P.A.C. Dipartimento di Avellino, all'A.S.L AV, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, all'E.I.C., Ambito Distrettuale Calore Irpino, alla U.O.D. 50.17.02 Osservatori Ambientali, Documentazione Ambientale, Coordinamento e controllo autorizzazioni ambientali regionali, all'Albo Gestori Ambientali, all'ATO-Rifiuti di Avellino;

**12. DISPORRE** la pubblicazione integrale del presente provvedimento nell'apposita sezione "Casa di Vetro" dell'Amministrazione Trasparente del sito web regionale.

- Dott. Antonello Barretta -